



Audizione

di

Assinform

**Associazione italiana dell'Information
Technology**

**presso la 10^a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)**

del

Senato della Repubblica

**nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S., n. 3533
di conversione del DL 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese**

Roma, 30 ottobre 2012

Si ringrazia il Presidente, sen. Cesare Corsi, per l'invito rivolto ad Assinform a partecipare a questo ciclo di audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge A.S. n. 3533 di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

Assinform è l'Associazione nazionale di Confindustria che rappresenta le principali Aziende di *Information Technology* operanti in Italia. Con una consistente base associativa rappresenta un settore vitale per il nostro sistema Paese. È il riferimento per le aziende italiane del settore, di ogni dimensione e specializzazione: dai produttori di *software*, sistemi e apparecchiature ai fornitori di soluzioni applicative e di reti, fino ai fornitori di servizi a valore aggiunto e contenuti connessi all'uso dell'*Information Technology*.

* * *

Assinform, che manifesta apprezzamento per il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha contribuito nella fase preparatoria della formazione del decreto-legge partecipando ai lavori della Cabina di regia, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, istituita dal Governo proprio per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana. Si ritiene che tale metodo di lavoro abbia contribuito

in modo concreto alla definizione dei contenuti del decreto-legge ed apprezziamo anche la decisione della Commissione Industria del Senato di svolgere queste audizioni per conoscere il punto di vista dei soggetti interessati.

Considerazioni di carattere generale

Relativamente ai contenuti del decreto-legge, in linea generale, l'Associazione valuta positivamente le misure adottate. Tuttavia anche se le aspettative che il settore industriale dell'*information technology* aveva riposto nel decreto non sono state completamente soddisfatte, come ad esempio nell'ambito delle norme per il commercio elettronico, il testo approvato dal Governo presenta alcuni ambiti di miglioramento sui quali, a nostro avviso, è possibile intervenire.

Una considerazione a carattere generale - relativa al decreto nel suo complesso - riguarda l'alto numero dei provvedimenti attuativi, più di 50, a cui il decreto-legge rinvia per l'attuazione delle norme. Tali adempimenti, per alcuni dei quali non vengono indicati i termini entro i quali devono essere definiti, si aggiungono, peraltro, ai più di 300 che il Governo deve ancora emanare per dare attuazione ai precedenti decreti-legge già convertiti in legge. Un atto legislativo non può contenere la normativa di dettaglio, ma un rinvio così numeroso per l'applicazione delle misure introdotte, rischia di differire troppo l'efficacia delle misure stesse, depotenziando spesso il loro impatto complessivo per la crescita.

Si auspica pertanto che vengano posti i termini nelle disposizioni relative a tutti i provvedimenti attuativi a cui si fa rinvio, riducendo, ove possibile, la previsione dei termini di emanazione.

Le proposte di Assinform sulle disposizioni del decreto-legge

Per quanto riguarda i singoli articoli del decreto-legge l'Associazione intende proporre alcune modifiche che a suo avviso apporterebbero miglioramenti alla loro efficacia. Le proposte di emendamenti (in allegato) che si illustrano a seguire intervengono sulle materie già contenute nei diversi articoli del decreto-legge o sono strettamente connesse o consequenziali ad esse e pertanto, non dovrebbero presentare aspetti problematici sotto il profilo della ammissibilità.

Articolo 1 (Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)

□ Attuazione dell'Agenda digitale italiana (comma 1)

Con riferimento all'articolo 1, tra gli obiettivi del decreto-legge, sanciti al comma 1 relativamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana, si propone di indicare la promozione del *cloud computing* come modalità di erogazione dei servizi informatici. Infatti il passaggio a strumenti di collaborazione *online* per la creazione, elaborazione e gestione di documenti condivisi (*cloud computing*) può portare, oltre ad una significativa

opportunità di risparmio anche ad un aumento dell'efficienza e della produttività della pubblica amministrazione.

□ Documento digitale unificato (comma 2)

Il comma 2 riguarda il documento digitale unificato. Si ritiene che in attesa della piena diffusione del documento digitale unificato non si debba interrompere la emissione di documenti di identificazione personale elettronici, mantenendo la produzione ed il rilascio dell'attuale carta di identità elettronica.

La modifica proposta permette di evitare che nei circa 200 comuni emittenti la CIE si debba ritornare ai documenti cartacei. La piena diffusione del documento di identità elettronico deve infatti basarsi sul mantenimento dei servizi ai quali i cittadini già in possesso della CIE possono oggi accedere. In tal modo verranno inoltre preservati gli investimenti già realizzati per la CIE (di cui ne sono stati già emessi oltre quattro milioni di esemplari), dando continuità e coerenza alla azione normativa in materia.

□ Dati di tipo aperto e inclusione digitale (articolo 9)

Positive sono le norme dell'articolo 9 del decreto-legge che modificano diverse parti del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In particolare viene sostituito l'articolo 52 del CAD sull'accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

nel senso di realizzare una maggiore apertura con possibilità di riutilizzo dei dati e documenti. Tali principi di apertura e riutilizzo dei dati, salvaguardando comunque le specifiche discipline delle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60 del CAD, sono condivisibili e possono determinare la realizzazione di nuovi servizi.

Condizione essenziale affinché la diffusione di dati in formato aperto siano effettivamente utilizzabili ai fini di promuovere attività economiche e sociali, è che tali dati siano rilasciati in formato quanto più possibile disaggregato, in modo che si possa risalire alla sostanza del dato stesso con facilità. Si propone quindi di esplicitare chiaramente che i dati debbono essere forniti in modo disaggregato e che debba essere tutelata la disciplina delle basi di dati di interesse nazionale.

□ Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione (articolo aggiuntivo all'articolo 9)

Si propone di modificare il comma 1 dell'articolo 68 del CAD relativo all'acquisizione di *software* da parte della pubblica amministrazione. La proposta consentirebbe alle pubbliche amministrazioni, per quanto riguarda l'acquisizione dei programmi informatici, la libertà di scelta tra le diverse opzioni indicate al fine di adottare la soluzione, a seconda dei casi, ritenuta migliore sulla base di una valutazione comparativa che consente la scelta più opportuna dal punto di vista tecnico ed

economico. Non appare corretto infatti stabilire *ex ante* le soluzioni da adottare, escludendo di fatto, a priori, una data opzione, così come avviene ai sensi del vigente comma 1, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 10, dell'articolo 22, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). La modifica infatti, da ultimo introdotta dalla legge di conversione del decreto sviluppo, comporta di fatto l'esclusione o la marginalizzazione dell'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza *de jure*, rendendo difficile l'adozione di tale soluzione anche nei casi in cui obiettivamente dovrebbe essere preferibile (si pensi ad esempio il caso dell'attività dei *system integrator*). La formulazione che si propone risulta neutra, lasciando maggiore scelta alle amministrazioni che, attraverso la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, riescono ad ottimizzare il rapporto costi/benefici. Tra le soluzioni disponibili, viene inoltre indicata nella proposta di modifica del comma 1, dell'articolo 68, il *software* fruibile in modalità *cloud computing*, soluzione che nel vigente testo non viene menzionata, rendendo ammissibili tutte le forme di erogazione possibili di *cloud computing* per i diversi fabbisogni della pubblica amministrazione.

□ Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario (articolo 12)

Si propone di esplicitare che anche i cittadini possano accedere al fascicolo sanitario elettronico (FSE) per usufruire dei servizi sanitari disponibili in rete. Nel permettere tale accesso in ogni momento è essenziale che vengano garantiti principi di sicurezza e riservatezza dei dati personali particolarmente sensibili contenuti nel FSE; l'accesso a tali dati da parte dei cittadini dovrà dunque essere protetto da tecnologie che garantiscano alti *standard* di protezione e *privacy*. Al fine di garantire sia l'accessibilità delle nuove tecnologie (*web* e soluzioni mobili) che l'applicazione delle linee guida per i siti *web* pubblici, e alla luce dell'implementazione di servizi pubblici erogati anche attraverso tecnologie digitali mobili, inoltre, si propone l'introduzione di una nuova norma che renda obbligatori contenuti e applicazioni accessibili tramite tali tecnologie.

□ Pagamenti elettronici (articolo 15, comma 4)

La disposizione dell'articolo 15, comma 4 (ossia l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali), al fine di dispiegare la massima efficacia per favorire l'utilizzo della moneta elettronica ed il diffondersi delle

transazioni *on line* deve essere più ampia e generale possibile ricomprendendo nell'obbligo previsto dall'articolo 15, comma 4, anche i pagamenti effettuati attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi i servizi di *home banking* e *remote payments* messi a disposizione dai soggetti abilitati nonché gli strumenti di pagamento in mobilità.

□ Avvio di attività di commercio elettronico delle micro, piccole e medie imprese (articolo aggiuntivo all'articolo 15)

Il testo del decreto-legge è privo di norme sul commercio elettronico. Riteniamo indispensabile inserire un articolo aggiuntivo per l'introduzione di benefici per l'avvio di attività di commercio elettronico per vendite al di fuori del territorio nazionale da parte delle micro, piccole e medie imprese, sotto forma di deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa degli importi indicati. La misura proposta dovrebbe essere nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), limitatamente all'anno fiscale 2013, e dovrebbe essere rivolta alle micro, piccole e medie imprese, che avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni. Verrebbe riconosciuta ai fini della determinazione del reddito di impresa la deducibilità dei seguenti importi:

- a) per le micro imprese euro 10.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 30.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;
- b) per le piccole imprese euro 20.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 60.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;
- c) per le medie imprese euro 30.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 100.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni.

Le misure proposte non comportano oneri rilevanti riguardando di fatto una realtà molto ridotta che potrà crescere grazie all'azione di stimolo derivante dalla norma.

Allegato: *Proposte di emendamenti al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (A.S. n. 3533, Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese+).*

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 3533, Í CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESEÍ

1. EMENDAMENTO ALL'ART. 1 (*Art. 1 - Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT*)

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali," inserire le seguenti: "% di promozione del *cloud computing* come modalità di erogazione dei servizi informatici".

Motivazione

Tra gli obiettivi del decreto-legge relativamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana andrebbe anche indicata la promozione della condivisione e virtualizzazione dei dati su reti informatiche. Infatti il passaggio a strumenti di collaborazione online per la creazione, elaborazione e gestione di documenti condivisi (c.d. *cloud computing*) può portare, oltre ad una significativa opportunità di risparmio, ad un aumento dell'efficienza e della produttività della pubblica amministrazione. Ciò è particolarmente importante per gli enti minori - in cui le spese per l'acquisto e la manutenzione di strutture interne hanno un peso molto significativo sul bilancio - che solo passando a strumenti di *cloud computing* potranno non restare penalizzati in termini di infrastruttura tecnologica. Per questo si ritiene opportuno proporre la modifica all'articolo 1, comma 1.

2. EMENDAMENTO ALL'ART. 1 (*Art. 1 - Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT*)

All'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

%) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è

autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interrompere l'emissione e la relativa continuità di esercizio.†

Motivazioni

L'emendamento prevede di sostituire la lettera c), del comma 2, dell'articolo 1.

Il capoverso 3-*bis* è identico al quello del decreto-legge.

Viene aggiunto all'articolo 1, comma 2, lettera c), il capoverso 3-*ter*. Le modifiche proposte permettono di evitare che nei circa 200 comuni emittenti la CIE si debba ritornare ai documenti cartacei. La piena diffusione del documento di identità elettronico deve infatti basarsi sul mantenimento dei servizi ai quali i cittadini già in possesso della CIE possono oggi accedere. In tal modo verranno inoltre preservati gli investimenti già realizzati per la CIE (di cui ne sono stati emessi oltre quattro milioni di esemplari), dando continuità e coerenza all'azione normativa in materia.

3. EMENDAMENTO ALL'ART. 9 (Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

All'articolo 9, comma 1, lettera a), dopo il capoverso 9, in fine aggiungere il seguente:

"10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle basi di dati di interesse nazionale di cui all'articolo 60, che sono regolamentate da apposita normativa di settore."

Motivazione

La norma, che ha carattere generale e obiettivi programmatici e di indirizzo, rimanda per gli aspetti operativi alla pubblicazione di linee guida e rischia di creare incertezza riguardo le basi di dati di interesse nazionale previste dall'articolo 60 del Codice della amministrazione digitale. Tali basi di dati, da tempo regolamentate, hanno da sempre assicurato massima apertura in termini di accesso e di fruibilità del dato, tanto da indurre, in alcuni casi, la creazione di nuovi mercati a valle.

Inoltre, le finalità di pubblicità legale assegnate alle basi di dati prima richiamate e le implicazioni connesse alla tutela della *privacy*, necessitano specifiche misure che oggi sono attentamente considerate nell'ambito della regolamentazione in essere e dei contratti di licenza adottati, che bilanciano in modo adeguato la apertura all'accesso e alla fruizione con le esigenze di garanzia nel corretto riutilizzo, le necessarie limitazioni nella rielaborazione ed incrocio in forma massiva, la formalizzazione degli elaborati sia in termini di contenuti che a livello di aggiornamento del dato.

4. EMENDAMENTO ALL'ART. 9 (Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

Art. 9 - *Dati di tipo aperto e inclusione digitale*

All'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 1), dopo le parole *anche per finalità commerciali* aggiungere le seguenti: *in formato disaggregato*.

Motivazione

Condizione essenziale affinché la diffusione di dati in formato aperto siano effettivamente utilizzabili ai fini di promuovere attività economiche e sociali, è che tali dati siano rilasciati in formato quanto più possibile disaggregato, in modo che si possa risalire alla sostanza del dato stesso con facilità.

5. EMENDAMENTO ALL'ART. 9 (Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis - Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione

1. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) *software* sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di *software* o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) *software* libero o a codice sorgente aperto; d) *software* di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; e) *software*

fruibile in modalità *cloud computing*; f) *software* combinazione delle precedenti soluzioni. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.+

Motivazione

La formulazione proposta consente alle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda l'acquisizione dei programmi informatici la libertà di scelta tra le diverse opzioni indicate al fine di adottare la soluzione, a seconda dei casi, ritenuta migliore sulla base di una valutazione comparativa che consente la scelta più opportuna dal punto di vista tecnico ed economico.

Non appare corretto infatti stabilire prioritariamente le soluzioni da adottare, escludendo di fatto, a priori, una data opzione, così come avviene ai sensi del vigente comma 1, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 10, dell'articolo 22, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

La modifica infatti, da ultimo introdotta dal decreto sviluppo, comporta di fatto l'esclusione o la marginalizzazione dell'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso, rendendo difficile l'adozione di tale soluzione anche nei casi in cui obiettivamente potrebbe essere preferibile (si pensi ad esempio il caso dell'attività dei *system integrator*).

La formulazione proposta si presenta neutra, lasciando maggiore scelta alle amministrazioni che, attraverso la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, riescono ad ottimizzare il rapporto costi/benefici. Tra le soluzioni disponibili, vengono inoltre ammesse quelle realizzate in modalità di *cloud computing*, soluzione che nel vigente testo non viene menzionata, rendendo ammissibili tutte le forme di erogazione possibili di *cloud computing* per i diversi fabbisogni della pubblica amministrazione.

6. EMENDAMENTO ALL'ART. 12 (Art. 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)

All'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: %) accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari *on line*.+;
- b) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alla lettera d) del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni.+

Motivazione

Il FSE non dovrebbe servire esclusivamente per gli operatori e le amministrazioni sanitarie, ma anche ai fini dell'accesso dei cittadini ai servizi sanitari in rete. Tale obiettivo è essenziale alla PA digitale ed è riflesso nell'azione 75 dell'Agenda digitale europea (%Give Europeans secure online access to their medical health data and achieve widespread telemedicine deployment+).

Nel permettere l'accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari *on line* è essenziale che vengano garantiti principi di sicurezza e riservatezza dei dati personali particolarmente sensibili contenuti nel FSE; l'accesso a tali dati da parte dei cittadini dovrà dunque essere protetto da tecnologie che garantiscano alti *standard* di protezione e *privacy*.

Al fine di garantire sia l'accessibilità delle nuove tecnologie (*web* e soluzioni mobili) che l'applicazione delle linee guida per i siti *web* pubblici, e alla luce dell'implementazione di servizi pubblici erogati anche attraverso tecnologie digitali mobili, inoltre, si propone l'introduzione di una nuova norma che renda obbligatori contenuti e applicazioni accessibili tramite tali tecnologie.

7. EMENDAMENTO ALL'ART. 15 (Art. 15 - Pagamenti elettronici)

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole *sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito*+ aggiungere le seguenti: *il uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi i servizi di *home banking* e *remote payments* messi a disposizione dai soggetti abilitati+.*

Motivazione

La disposizione dell'articolo 15, per dare maggiore efficacia all'utilizzo della moneta elettronica ed al diffondersi delle transazioni *on line*, deve essere più ampia e generale possibile ricomprendendo nell'obbligo previsto dall'articolo 15 anche i pagamenti effettuati attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi i servizi di *home banking* e *remote payments* messi a disposizione dai soggetti abilitati e gli strumenti di pagamento in mobilità.

8. EMENDAMENTO ALL'ART. 15 (Art. 15 - Pagamenti elettronici)

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. 15-bis - Avvio di attività di commercio elettronico delle micro, piccole e medie imprese

1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 379 del 28 dicembre 2006, limitatamente all'anno fiscale 2013, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, che avviano per la prima volta un meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni, è riconosciuta ai fini della determinazione del reddito di impresa la deducibilità dei seguenti importi:

- a) per le micro imprese euro 10.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 30.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;
- b) per le piccole imprese euro 20.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 60.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni;
- c) per le medie imprese euro 30.000 al raggiungimento di ricavi pari o superiori a euro 100.000 conseguiti con meccanismo di vendita tramite commercio elettronico sui mercati al di fuori del territorio nazionale con la piena tracciabilità delle transazioni.

Motivazione

L'articolo prevede l'introduzione di benefici per l'avvio di attività di commercio elettronico delle micro, piccole e medie imprese, sotto forma di deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa degli importi indicati. Le misure proposte non comportano oneri rilevanti riguardando di fatto una realtà molto ridotta che potrà crescere grazie all'azione di stimolo derivante dalla norma.